

ALERT INFORMATIVO

Milano, 29 novembre 2016

AMBITO DI APPLICAZIONE

Servizi e attività di investimento

NORMATIVA

Decreto Legislativo 14 novembre 2016, n. 224: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

POTENZIALI DESTINATARI

Organizzazione, Internal Audit, Compliance

DATA DEL DOCUMENTO: 14 novembre 2016

DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE: 28 novembre 2016 (GU n.278 del 28-11-2016)

ENTRATA IN VIGORE: 13 dicembre 2016

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

(Rif. mail 10 novembre 2016)

In data 28 novembre 2016, è stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 224 del 14 novembre 2016 avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Il decreto in oggetto, il quale presenta talune modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), è volto a ad aumentare la trasparenza sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. "PRIIPs") e prevede inoltre l'introduzione di specifiche norme sui "sistemi interni" che devono essere implementati da parte dei "soggetti abilitati" per consentire la segnalazione da parte dei propri dipendenti delle violazioni al suddetto Regolamento UE n. 1286/2014 (c.d. *whistleblowing*), nonché sulle procedure per la segnalazione alle Autorità nazionali competenti di violazioni alle norme del Regolamento UE e a quelle nazionali di attuazione.

Tra le disposizioni introdotte dal richiamato decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 224, si evidenziano le modifiche di cui all'**art. 1** intitolato "*Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*", **comma 2**, in base al quale dopo l'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti tra l'altro i seguenti :

- ✓ **art. 4-sexies**, rubricato "*Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)*", secondo cui tra l'altro la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP;
- ✓ **art. 4-octies**, intitolato "*Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014*" secondo cui tra l'altro l'articolo 8-bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine conto anche dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP;
- ✓ **art. 4-novies**, avente ad oggetto "*procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza*" in base al quale la Consob e l'IVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, mettono in atto i meccanismi efficaci di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a:
 - violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014;
 - b) violazioni effettive o potenziali delle norme dell'articolo 4-*decies* e delle relative disposizioni attuative;
 - c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-*septies*.

Si evidenzia infine che le disposizioni di cui al decreto in oggetto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla documentazione allegata.